

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici: Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis, comma 1-bis, del Codice dei Contratti pubblici – Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012</b>	<b>2</b>
<b>Agenzia delle Entrate: Sul trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, da riservare al contratto di cessione in garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE. Risoluzione n. 95/E del 17 ottobre 2012</b>	<b>2</b>
<b>Gestioni ex INPDAP: erogazione di prestiti e mutui, trattamenti di fine servizio e prestazioni sociali ex Inpdap – Circolari INPS n.ri 123, 124, 125 del 18 ottobre 2012</b>	<b>4</b>
<b>Certificazione Telematica dei Crediti: Avvio della piattaforma elettronica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 30 giorni di tempo per richiedere l'abilitazione sul sistema</b>	<b>4</b>
<b>Consiglio di Stato: pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973</b>	<b>5</b>
<b>I vincoli di spesa di personale per i Comuni non soggetti al Patto di Stabilità per l'esercizio 2012 ma che vi rientreranno dal 1 gennaio 2013 – Corte dei Conti Piemonte – Delibera n. 288/2012</b>	<b>6</b>

**Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici: Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis, comma 1-bis, del Codice dei Contratti pubblici – Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012**

Secondo quanto previsto dall'art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l' Autorità approva i modelli (bandi-tipo) cui la Stazione appaltante dovrà fare riferimento nella predisposizione dei bandi di gara.

Le stazioni appaltanti nel provvedimento di approvazione del bando di gara dovrà espressamente motivare le deroghe al bando-tipo.

In esecuzione di quanto previsto dal citato art. 64, l'Autorità ha predisposto il "bando- tipo", che costituisce, pertanto, il quadro giuridico di riferimento cui le stazioni appaltanti dovranno riferirsi:

- Nella redazione del bando di gara;
- Nella individuazione delle cause di esclusione.

Al bando tipo generale di cui sopra seguiranno ulteriori e specifici bandi tipo distinti in base all'oggetto (lavori, servizi o forniture).

Il Bando tipo approvato è stato approvato con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 ed è reperibile sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo:

[http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=5197](http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5197)

**Agenzia delle Entrate: Sul trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, da riservare al contratto di cessione in garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE. Risoluzione n. 95/E del 17 ottobre 2012**

La Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 95/E fornisce indicazioni sulla questione del trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, da riservare al contratto di cessione in garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE.

L'Agenzia ricorda preliminarmente che la cessione di crediti è un negozio dotato di una propria causa giuridica in quanto svolge un'autonoma funzione economico-sociale che non viene compressa anche in presenza di un collegamento con lo schema unitario del contratto di leasing.

In sostanza, le cause giuridiche che caratterizzano, rispettivamente, il contratto di cessione di crediti ed il contratto di leasing non sono riconducibili ad un'unica ragione economico-sociale e, pertanto, la tassazione applicabile a tali operazioni deve essere definita autonomamente.

Con riferimento all'atto di cessione di crediti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, detto contratto può dar luogo a:

- operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo applicativo dell'IVA tra le operazioni esenti, ex articolo 10, primo comma, n.1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell'IVA.

In particolare, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, se effettuate dietro corrispettivo, "... le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, ...".

La circostanza che il contratto di cessione di crediti venga stipulato per garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula di un contratto di locazione finanziaria esclude che lo stesso possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria.

Tale contratto risulta, pertanto, escluso dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, secondo cui "non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".

In considerazione del principio di alternatività Iva-Registro di cui all'articolo 40 del TUR, trova, quindi, applicazione l'imposta di registro.

In particolare, l'articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, stabilisce la tassazione con l'aliquota dello 0,50 % per le "cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze .....".

Con riferimento al contratto di cessione in garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE, si rileva che l'effettivo ammontare di tale credito non risulta determinato al momento di conclusione del contratto, in quanto la tariffa incentivante che sarà effettivamente corrisposta dal GSE potrà variare in ragione dell'energia prodotta dall'impianto.

Ne consegue che per la determinazione dell'imposta dovuta si ritengono applicabili le modalità di tassazione previste dall'articolo 35, comma 1, del TUR, per i contratti a prezzo indeterminato.

Analogamente, la base imponibile dell'atto di cessione dei crediti in esame deve essere determinata sulla base del 'valore dei crediti dichiarato' in via presuntiva dalla parte, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell'ammontare degli stessi.

In sostanza, il contribuente che richiede la registrazione dell'atto di cessione dei crediti deve dichiarare il valore presunto dei crediti per l'intera durata del contratto, che deve essere determinato sulla base di criteri attendibili, quale ad esempio la produttività dell'impianto come evidenziata nel *business plan*.

Considerato che la determinazione del valore dei crediti avviene al momento della erogazione delle somme da parte del GSE, i contribuenti saranno tenuti a verificare se nel corso del tempo il relativo ammontare superi il valore dichiarato.

In tal caso, i contribuenti, essendo tenuti ad un ulteriore versamento dell'imposta, dovranno effettuare una denuncia, ai sensi dell'articolo 19 del TUR.

Tale disposizione stabilisce, infatti, che il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati dalle parti contraenti, entro 20 giorni, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

Diversamente, se le somme effettivamente erogate dal GSE risultano inferiori all'ammontare dei crediti dichiarato in sede di registrazione dell'atto di cessione, i contribuenti avranno diritto, ai sensi del citato articolo 35, al rimborso dell'eccedenza di imposta versata.

**Gestioni ex INPDAP: erogazione di prestiti e mutui, trattamenti di fine servizio e prestazioni sociali ex Inpdap – Circolari INPS n.ri 123, 124, 125 del 18 ottobre 2012**

L'INPS rende noto che sul sito internet dell'istituto sono disponibili le ultime circolari n.ri 123, 124, e 125 del 18 ottobre 2012 concernenti:

- l'erogazione di prestiti e mutui nell'ambito delle gestioni ex Inpdap;
- l'erogazione dei trattamenti ex Inpdap di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto; il trasferimento dei montanti contributivi di previdenza complementare; l'erogazione dell'indennità di morte dell'assicurazione sociale vita;
- l'erogazione delle prestazioni sociali ex Inpdap a favore degli iscritti e dei figli ed orfani di iscritti (convitti, centri vacanza estivi, borse di studio, case di soggiorno e altre prestazioni di carattere creditizio e sociale).

La documentazione è reperibile su: <http://www.inps.it>

**Certificazione Telematica dei Crediti: Avvio della piattaforma elettronica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 30 giorni di tempo per richiedere l'abilitazione sul sistema**

Con comunicato stampa del 18 ottobre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende noto che è entrata in funzione la piattaforma elettronica per lo svolgimento del procedimento di certificazione dei crediti così come previsto dai decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012.

La piattaforma è disponibile dal 18 ottobre 2012 collegandosi all'indirizzo:  
<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali nonché le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, entro 30 giorni dalla presente comunicazione, dovranno richiedere l'abilitazione sul sistema.

Decorso tale termine, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, scaturenti da contratti aventi ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A., potranno, a

loro volta, abilitarsi sulla piattaforma e presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione del credito, utilizzando il modello generato dal sistema.

Per informazioni e problemi tecnici sarà possibile contattare il servizio di assistenza all'indirizzo [certificazionecrediti@tesoro.it](mailto:certificazionecrediti@tesoro.it).

**Consiglio di Stato: pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973**

Con la sentenza n. 223 dell'8 ottobre 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032).

Fino al 31 dicembre 2010 la normativa prevedeva che il datore di lavoro pubblico doveva provvedere ad un accantonamento del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sull'80% della retribuzione.

Successivamente la norma impugnata, ha previsto che la percentuale di accantonamento non opera più sull'80% ma sull'intera retribuzione, con la conseguenza che la rivalsa sul dipendente, determina una diminuzione della retribuzione e del TFR maturato.

Quanto sopra, secondo il Consiglio di Stato, determina ingiustificato peggior trattamento dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, in violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

E' tuttavia il caso di ricordare che con la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, la norma impugnata cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Pertanto la norma non è abrogata ma esclusivamente disapplicata a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.

**I vincoli di spesa di personale per i Comuni non soggetti al Patto di Stabilità per l'esercizio 2012 ma che vi rientreranno dal 1 gennaio 2013 – Corte dei Conti Piemonte – Delibera n. 288/2012**

L'art. 31 comma 1 della Legge n. 183/2011, come noto, prevede che "A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti", conseguentemente i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, in precedenza esclusi dalle regole del Patto, saranno assoggettati a tale obbligo a partire dall'esercizio finanziario del prossimo anno.

Tale nuovo obbligo che incidenza avrà sulle politiche assunzionali e sulle spese di personale dei piccoli comuni? E soprattutto come comportarsi nell'esercizio corrente i vista dell'ingresso nel patto dal 2013 ?

A tali domande offre alcune risposte la Corte dei Conti del con il parere n. 289/2012 del 30 agosto 2012.

La Corte ricorda preliminarmente che gli Enti minori, o che comunque non sono tenuti all'osservanza del Patto, nel 2012 in relazione alla spesa di personale devono osservare la disciplina risultante dall'art. 1, co. 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), così come modificata da ultimo dal co. 11, dell'art. 4 ter, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Il legislatore ha previsto che i Comuni non assoggettati alla disciplina del Patto di stabilità interno debbano osservare sia un limite massimo riferito alla complessiva spesa di personale che un vincolo alle assunzioni che, di fatto, non possono comportare un incremento della dotazione organica di ciascun Ente.

Prima della modifica introdotta dal co. 11, dell'art. 4 ter del citato d.l. n. 16, convertito dalla legge n. 44 del 2012, entrata in vigore il 2 marzo 2012, il limite di spesa che gli Enti non sottoposti al Patto dovevano osservare era costituito dalla spesa di personale sostenuta nell'esercizio 2004.

Successivamente l'anno di riferimento è diventato il 2008.

Il mutamento dell'anno di riferimento, 2008 anziché 2004, è applicabile sin dal 2012, anche se la norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 16 del 2012 ed è entrata in vigore il 2 marzo 2012, quando gli Enti locali, presumibilmente, avevano già programmato la spesa e dato corso ad interventi tenendo conto del precedente limite riferito all'esercizio 2004.

Alcuni Enti potrebbero trovarsi, quindi, nella situazione in cui, prima della modifica dell'art. 1, co. 562 della legge finanziaria per il 2007, avevano programmato una spesa di personale, anche in relazione alle scelte compiute negli esercizi precedenti, in misura tale da osservare il limite di spesa del 2004, anche se superiore a quella sostenuta nel 2008.

Secondo la Corte la predetta circostanza e l'assenza di una norma transitoria che disciplini espressamente la situazione, impone agli Enti interessati di verificare le singole spese di personale previste al fine di adottare decisioni che consentano di ridurre il complesso della spesa preventivata per il 2012 sino all'ammontare di quella sostenuta nel 2008. L'obiettivo al quale deve tendere un Ente che si trovi in questa situazione è quello di impegnare a titolo di spesa di personale un importo non superiore a quello impegnato nel 2008, ma è evidente che ciò è possibile solamente se l'Ente ha margini di discrezionalità nella decisione di impegnare singole spese .

Laddove, al contrario, le singole spese risultino da atti non modificabili in base a scelte discrezionali dell'Ente (ad esempio perché collegate a rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato in corso di esecuzione) è evidente che l'Ente non potrà intervenire per conseguire con immediatezza l'obiettivo.

La mancata osservanza del limite di spesa non prevede l'applicazione di alcuna specifica sanzione a carico dell'Ente locale ma, costituendo violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica, potrebbe comportare l'insorgenza di responsabilità amministrativa in capo agli Amministratori o dirigenti che hanno concorso alla violazione della disposizione adottando atti dopo la modifica del co. 562 dell'art. 1 della Legge finanziaria per il 2007, operata dal co. 11, dell'art. 4 ter del d.l. n. 16, convertito dalla legge n. 44 del 2012 (2 marzo 2012).

In merito alla possibilità di procedere a nuove assunzioni nel corso del 2012, valgono ancora le osservazioni formulate dalle Sezioni riunite della Corte che hanno ritenuto che *"per i comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011 - 2013 sono quelli contenuti nell'articolo 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall'articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni - da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno - nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata"* (Corte dei conti, sez. riun. contr. 25 gennaio 2011, n. 3 e 4).

Conseguentemente è possibile procedere a nuove assunzioni in sostituzione di rapporti di lavoro cessati in precedenza (anche nel 2010), sempre che l'Ente rispetti il limite di spesa riferito all'esercizio 2008.

I Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti dal 2013 dovranno osservare la disciplina relativa al Patto di stabilità interno (art. 16, co. 31, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*) e, pertanto, saranno assoggettati anche alla disciplina relativa alle spese di personale e ai vincoli per le assunzioni dettata per gli Enti sottoposti al Patto.

In proposito la Sezione delle autonomie della Corte ha rilevato che *"l'estensione del Patto a tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, oltre a non presentare specifiche incompatibilità sul piano formale, non offre motivi plausibili per sottrarre taluni di essi all'immediata e uniforme applicazione dei vincoli di contenimento della spesa, alla luce, soprattutto, dei recenti interventi correttivi di finanza pubblica dettati dalla eccezionale situazione di crisi finanziaria. Invero, l'esigenza di assicurare il mantenimento di servizi minimi ed essenziali, in contesti in cui la riorganizzazione delle residue risorse umane disponibili all'interno del singolo ente locale non è in grado di evitare una sostanziale paralisi degli stessi, può trovare adeguata compensazione in misure di razionalizzazione della spesa che facciano leva sull'associazionismo comunale previsto e disciplinato dall'art. 16 del citato D.L. n. 138/2011, quale modulo organizzativo più flessibile, economico ed efficiente fruibile ai fini*

*dell'esercizio di tutte le funzioni fondamentali e dei correlati servizi pubblici di competenza comunale... (omissis). Sebbene non siano state previste specifiche disposizioni di diritto intertemporale volte a regolare il passaggio tra i due assetti normativi, l'estensione della disciplina del Patto ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è avvenuta assicurando, comunque, un congruo arco temporale durante il quale gli stessi enti potranno provvedere a riprogrammare non soltanto le procedure di reclutamento, in linea con il preannunciato regime vincolistico, ma anche i livelli complessivi di spesa, così da poterli rendere compatibili con i previsti obiettivi di saldo finanziario..." (Corte conti, Sez. Autonomie, 11 maggio 2012, n. 6).*

Bergamo, 22 ottobre 2012

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord